

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2288-C

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 5 luglio 2002*

(Relatore: **MAZZONI**)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 5 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 77-277-401-417-431-507-674-715)*

**APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI**

*il 10 aprile 2002*

**APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE, CON LA MAGGIORANZA  
ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 maggio 2002*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BUCCIERO, ANTONINO CARUSO, ANTONIO BATTAGLIA, BERGAMO,  
BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, CHINCARINI, CHIRILLI, CI-  
RAMI, COLLINO, COMPAGNA, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO,  
PAOLO DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FILIPPELLI, FISICHELLA,  
FLORINO, FORLANI, GUBERT, LAURO, MAGNALBÒ, MAGRI, ME-  
DURI, MELELEO, MENARDI, NOCCO, PACE, PEDRIZZI, PETERLINI,  
SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOMASSINI, TRAVAGLIA,**

**VALDITARA, BONGIORNO, CALLEGARO, RONCONI; PEDRIZZI, PACE, DE CORATO, BEVILACQUA, SERVELLO, COZZOLINO, TAROLLI, COLLINO, PAOLO DANIELI; SCHIFANI, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, BASILE, BOSchetto, CASTAGNETTI, CENTARO, DELL'UTRI, FALCIER, FEDERICI, FRAU, IANNUZZI, IOANNUCCI, GIULIANO, GUBETTI, GUZZANTI, MALAN, PIANETTA, ZICCONI; GRECO; EUFEMI, D'ONOFRIO, BOREA, MELELEO, ZANOLETTI, TUNIS, CIRAMI, DANZI, COMPAGNA, RONCONI, MAFFIOLI, GABURRO, FORLANI, MAGRI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, CHERCHI, TREMATERRA, CICCANTI, BERGAMO; ROLLANDIN, SALZANO, PETERLINI; PEDRINI, RIGHETTI, VERALDI; COSTA**

Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 maggio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di modifica della XIII disposizione transitoria della Costituzione giunge alla Camera in seconda lettura dopo essere stata approvata al Senato, per la seconda deliberazione a norma dell'articolo 138 del testo costituzionale.

Dopo vari tentativi perpetrati a partire dalla X legislatura, questo Parlamento è riuscito ad affrontare e, ci si augura, a portare a termine una riforma su cui il dibattito è stato lungo, difficile ed appassionato, sia sul piano istituzionale che storico-politico.

La norma all'esame prevede al primo comma il divieto per i membri ed i discendenti di casa Savoia di esercitare l'elettorato attivo e passivo, nonché di ricoprire uffici pubblici; al secondo comma reca il divieto per gli ex re di casa Savoia, delle loro consorti ed i loro discendenti maschi di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. Al terzo comma, infine, è disposta la avocazione allo Stato dei beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, nonché la previsione di nullità di tutti gli atti di disposizione, trasferimenti e costituzione di diritti reali avvenuti dopo il 2 giugno 1946, relativamente a detti beni.

Dal punto di vista giuridico, esclusa da parte del Consiglio di Stato (con sentenza n. 153/2001) la possibilità di una eventuale interpretazione evolutiva della norma per la riammissione della famiglia Savoia nel nostro paese, sono state analizzate, discusse e sviscerate nei due rami del Parlamento le ragioni delle due opzioni di riforma della disposizione in esame, quella abrogativa e quella modificativa, con una netta affermazione dell'ultima.

Il testo adottato, di natura emendativa, garantisce infatti la continuità del dettato costituzionale evitando di espungere la norma dall'ordinamento, in chiave di garanzia della memoria storica del paese, ma sancendo la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della disposizione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

La lungimiranza del legislatore costituzionale, infatti, è ancora una volta confermata; il contesto storico-politico attuale rende improrogabile una revisione, la Carta delle Nazioni Unite sui Diritti dell'uomo del 1945, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1955 e la adesione dell'Italia al Trattato di Schengen del 1998, che prevede il libero accesso di tutti i cittadini europei in Italia, potrebbero costituire la base per la formulazione di una fondata accusa di violazione dei diritti degli appartenenti alla famiglia Savoia da parte dell'Italia, la quale rischierebbe di veder riconosciuta, invece, la validità di tale diritto in sede di contenzioso europeo.

Il testo in discussione, così come formulato, consente di far sintesi di tutte le ragioni storiche e politiche sottese alla riforma presentando intatto l'intento del costituente ed il significato che questo poteva avere in quel contesto storico, pur riconoscendo quelli che oggi sono dei diritti fondamentali dei discendenti della famiglia Savoia.

L'attuale situazione di fatto sottopone gli stessi ad un esilio che è sanzione non più ammessa da nessuno Stato civile, se non in casi estremi e rarissimi; in soccorso ci vengono, in proposito, gli esempi di paesi quali la Francia, l'Austria, addirittura la Romania e la Russia, che serenamente e con maturità hanno compiuto tale passo prima di noi, probabilmente perché questo è un modo, al contrario di quanto sostenuto da alcuni, per ribadire a gran voce la solidità e la intangibilità delle istituzioni democratiche e repubblicane del nostro Stato.

L'ipotesi abrogativa avrebbe comportato forse una incidenza troppo « disinvoltata » sui passaggi che hanno caratterizzato la storia del nostro paese, ma un termine di cessazione degli effetti di questa sanzione politica oggi si impone per recuperare ragioni di coerenza, oltre che con il contesto internazionale già citato, con la stessa struttura costituzionale e con il principio di democrazia che la anima.

Erminia MAZZONI, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

